



Allegato "B" 55.315/18.289 di rep. Not. Enrico Lera
STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Durata – Sede

E' costituita una fondazione denominata

"Officina Futuro Fondazione W Group ETS"

(la "**Fondazione**").

La Fondazione ha sede legale a Bologna, all'indirizzo risultante dall'atto costitutivo o, a seguito di eventuali modifiche, al diverso indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata della Fondazione è illimitata.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici e sedi di rappresentanza onde garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione è Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, dalle norme applicabili contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., dal presente statuto e dai successivi regolamenti che saranno adottati e dall'Ordinamento Giuridico.

Articolo 2 – Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione intende favorire l'attuarsi di iniziative che permettano a soggetti socialmente svantaggiati di trovare una collocazione, di rimanere nel mondo del lavoro e di migliorare la propria condizione lavorativa. La Fondazione, attraverso la propria attività, intende promuovere una maggiore consapevolezza sociale volta a rimuovere le disparità di trattamento tra generi sul luogo di lavoro.

Articolo 3 - Fondatore - Sostenitori della Fondazione

E' fondatore della Fondazione la società "MAW -S.p.A.", la quale ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione (il "**Fondatore**").

Possono divenire altresì sostenitori della Fondazione (i "**Sostenitori**") le persone fisiche, giuridiche pubbliche o private, che condividono gli scopi, le finalità e gli obiettivi della Fondazione, secondo le modalità e in base ai criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.

Articolo 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art.2, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (le "**Attività di Interesse Generale**"):

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- * formazione universitaria e post-universitaria;
- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

- * beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

La Fondazione per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- * attività di orientamento e laboratori in tutti gli ordini di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, istruzione superiore e universitaria, sia pubblica che privata, aventi ad oggetto l'orientamento consapevole, il recupero del gap formativo, il riallineamento delle competenze e conoscenze, l'approfondimento di tematiche critiche e strategiche per l'inserimento lavorativo di soggetti o categorie anche temporaneamente fragili o socialmente svantaggiati;

- * attività educative, di istruzione e anche innovative, rivolte principalmente a settori di popolazione o a territori, che si trovino, in un determinato periodo storico, in condizione di svantaggio rispetto alle richieste del mercato del lavoro;

- * attività di formazione extra-scolastica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, mediante l'organizzazione di corsi di formazione e laboratori destinati al recupero del gap formativo o all'implementazione delle competenze necessarie per lo sviluppo personale e professionale di soggetti o categorie svantaggiate rispetto al mercato del lavoro;

- * corsi di formazione professionale per soggetti che necessitano di un riallineamento delle competenze per permanere nel mondo del lavoro;

- * promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un contatto tra la Fondazione, gli operatori, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, ed il pubblico a cui si rivolge la Fondazione;

- * promuovere e realizzare attività di ricerca scientifica con l'obiettivo di individuare, studiare e rimuovere ostacoli, temporanei o radicati, al successo lavorativo propri di categorie o soggetti in condizione di svantaggio;

- * individuare, organizzare e promuovere attività atte a sradicare pregiudizi e ostacoli alla parità di trattamento nell'entrata e nella permanenza nel mondo del lavoro facilitando azioni di pari opportunità;

- * stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate dalla Fondazione, tra cui a titolo meramente esemplificativo, si ricomprende l'assunzione di prestiti o mutui a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili e più in generale ogni atto o contratto che sia considerato opportuno o utile per il raggiungi-

mento degli scopi della Fondazione.

Articolo 5 – Attività Diverse

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione, tra l'altro, può svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs 117/17 (le "**Attività Diverse**"):

- * costituire, partecipare a, e promuovere la costituzione di soggetti giuridici di qualsiasi natura, dotati di personalità giuridica, i quali esercitano in via strumentale ed esclusiva attività finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- * svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini, attività commerciali di marketing e vendita di gadget, purché a carattere non prevalente;
- * organizzare e gestire attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della parità tra generi;
- * promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;
- * stipulare contratti di collaborazione con docenti, personale specializzato in formazione, enti e pubbliche istituzioni, nonché con gli eventuali Sostenitori della Fondazione;
- * richiedere e utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- * amministrare i beni di cui la Fondazione è proprietaria, superficiaria, locataria, comodataria o a qualunque titolo detenuti dalla stessa;
- * compiere tutte le attività utili al perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e sempre realizzate in conformità dei limiti consentiti dalla legge.

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statuari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Articolo 6 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione (il "**Patrimonio**") è composto:

- (i) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore e dai beni conferiti in sede di costituzione, come risultanti dall'atto costitutivo;
- (ii) dai beni mobili e immobili, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, anche per mezzo di donazioni e compresi quelli acquistati dalla stessa nel corso della propria attività;
- (iii) da liberalità, elargizioni o contributi effettuati da enti e/o privati, con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- (iv) da contributi destinati ad incremento del Patrimonio e attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani

e internazionali;

(v) dagli eventuali avanzi di gestione non utilizzati ed espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del Patrimonio.

Articolo 7 - Beni in concessione d'uso

Nell'esercizio delle proprie Attività di Interesse Generale e Diverse, la Fondazione può avvalersi di beni mobili o immobili in concessione d'uso, incluso qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di titolarità del Fondatore, di qualsiasi società facente parte del gruppo del Fondatore o di terzi.

Il valore attribuito al diritto d'uso dei beni non costituisce parte del patrimonio della Fondazione.

Articolo 8 - Fondo di gestione

Per la spesa corrente, la Fondazione provvede mediante un apposito fondo di gestione (il "**Fondo di Gestione**"), il quale è costituito:

- (i) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle Attività Istituzionali, Strumentali o Connesse della Fondazione e non espressamente destinate dal Consiglio di Amministrazione a incremento del Patrimonio;
- (ii) dal contributo annuale erogato dal Fondatore;
- (iii) dai contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici o privati;
- (iv) dagli eventuali contributi apportati dai Sostenitori;
- (v) dai proventi della raccolta fondi.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva la proposta di bilancio di previsione dell'esercizio successivo entro il 30 novembre di ogni anno e la proposta di bilancio dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ogni anno.

La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni del medesimo articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per la ricostituzione del Patrimonio, ove necessaria e qualora esso abbia subito diminuzioni. La restante parte degli avanzi di gestione verrà impiegata nelle Attività di Interesse Generale e Diverse della Fondazione, nonché per l'acquisto di beni strumentali ad esse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione (gli "**Organi della Fondazione**"):

- (a) il Consiglio di Amministrazione;
- (b) il Presidente;
- (c) l'Organo di Controllo;
- (d) Il Revisore legale dei conti, se nominato;

Costituiscono organi eventuali della Fondazione, nominati con delibera del

Consiglio di Amministrazione:

(a) il Direttore Generale;

(b) il Comitato Scientifico.

Art. 11 – Presidente

Il presidente della Fondazione (il "**Presidente**") è nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione e lo presiede, durando in carica per tre anni e può essere confermato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume in sé anche la funzione di Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e ne promuove le attività. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nei casi di straordinaria necessità e urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere altresì tra i suoi componenti un vicepresidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono attribuite al vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del vicepresidente, le funzioni del Presidente sono assegnate al membro del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1 - Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati - secondo quanto previsto nel presente articolo - per tre esercizi, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica (i "**Consiglieri**" singolarmente e congiuntamente il "**Consiglio di Amministrazione**").

Il Fondatore definisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina, nei limiti di cui sopra, i Consiglieri stessi.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora un Consigliere cessi per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, il Presidente, o in mancanza un altro Amministratore, richiede tempestivamente al Fondatore di procedere alla sostituzione del Consigliere cessato entro 30 giorni dalla richiesta; il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

12.2 - Funzionamento

La convocazione e il coordinamento dei lavori sono curati dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, possono essere curati dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per iscritto con mezzi che garantiscano l'attestazione dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente stabilito da questo Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito e atto a deliberare con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo, ove nominato.

All'inizio di ogni riunione, il Presidente può nominare quale segretario uno dei Consiglieri partecipanti alla riunione stessa.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio e videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che (i) il Presidente e il Segretario della riunione prendano parte alla stessa nel medesimo luogo e (ii) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. In tali circostanze la riunione si considererà tenuta nel medesimo luogo in cui si trovano contemporaneamente presenti il Presidente e il Segretario della riunione.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

12.3 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina gli indirizzi della Fondazione, nel rispetto degli scopi della stessa.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- (a) pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
- (b) sceglie tra i suoi componenti il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente;
- (c) nomina il Direttore Generale;
- (d) approva ogni anno entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alle disposizioni dell'art.13 del D.Lgs 117/2017;
- (e) discute e approva i programmi scientifici, le proposte, i progetti sottoposti al suo esame dal Direttore Generale;
- (f) delibera l'accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti;
- (g) approva il regolamento di ammissione dei Sostenitori della Fondazione, disciplinandone le modalità e fissando i requisiti di permanenza nell'ente;
- (h) delibera le modifiche dello Statuto con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;

- (i) approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
- (j) può delegare e revocare specifiche proprie attribuzioni ad un membro del Consiglio di Amministrazione;
- (k) approva, se obbligatorio ai sensi della normativa vigente, il bilancio sociale.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione può essere monocratico o collegiale; in questo ultimo caso l'Organo di controllo è composto da tre membri; la nomina dell'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, spetta al Fondatore.

L'Organo di controllo, se collegiale, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. La scadenza del mandato dell'Organo di controllo è stabilita al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, l'attestazione che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni istituzionali o su determinate questioni.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo può essere pure deputato il controllo contabile.

L'Organo di Controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Revisione Legale dei Conti

Qualora la Legge lo preveda, ovvero sia richiesto dal Fondatore, viene nominato dal Fondatore un revisore legale dei conti, in forma monocratica o collegiale, in tal caso l'organo è composto da tre membri; il ruolo può essere attribuito all'Organo di Controllo; in ogni caso tutti i componenti dell'Organo di revisione devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Al Revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ove nominato, il Direttore Generale dirige e coordina le attività della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:

- (a) cura l'esecuzione del programma annuale di attività, secondo le diretti-

ve del Consiglio di Amministrazione;

(b) predispone e propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali;

(c) provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

(d) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti delle previsioni di bilancio;

(e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

(f) predispone e propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Generale può essere invitato dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico, se istituito.

Art. 16 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da:

(a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che lo presiede;

(b) da un numero massimo di 10 (dieci) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra personalità di qualsiasi nazionalità che abbiano profonda conoscenza del settore nonché prestigio e autonomia riconosciuta. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività economiche o imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha il compito di valutare i programmi di lavoro che vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, in particolare circa le acquisizioni, i prestiti, i temi delle esposizioni (annuali e temporanee) e i rapporti con gli enti.

Art. 17 – Utili di gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 18 - Estinzione o Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell'Atto costitutivo e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.TO ENRIQUEDE LA RUBIA CANO

F.TO GIORGIO FERRARI

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

	Copia conforme su supporto informatico dell'originale su supporto cartaceo, firmato come per Legge ai sensi del D.Lgs. 82/2005, che si rilascia per gli usi consentiti.	
--	---	--